



Il Welfare Aziendale

Opportunità e soluzioni
per la Pubblica
Amministrazione

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi



Welfarebit
Libera le tue risorse.

è parte del



Gruppo Centro Paghe

Contesto di sviluppo del fenomeno nella P.A.

La quota di contratti collettivi integrativi che, nel 2020, hanno determinato criteri di attivazione dei piani di welfare è stata solamente:

- del **2,70%** delle pp.aa. del comparto Funzioni Centrali
- del **6,11%** di quelle facenti capo al comparto Funzioni Locali
- del **2,03%** delle aziende del comparto Sanità

Innanzitutto a tali risultanze, il **Rapporto finale ARaN 2022** ha ricondotto le ragioni del suo debole sviluppo alle «**difficoltà per le pubbliche amministrazioni di stanziare risorse economiche per il welfare**».

NORMATIVA

Patto per l'innovazione e la coesione sociale

10/03/2021

Le parti hanno concordato sulla «*necessità di implementare gli istituti di welfare contrattuale, anche con riguardo al sostegno alla genitorialità con misure che integrino e implementino le prestazioni pubbliche, le forme di previdenza complementare e i sistemi di premialità diretti al miglioramento dei servizi, estendendo anche ai comparti del pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste per i settori privati a tali fini*» (punto 6).

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi



Welfarebit
Libera le tue risorse.



Gruppo Centro Paghe

Welfare integrativo

Art. 82 Ccnl 16 novembre 2022 (2019- 2021)

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

[...]



Welfarebit
Libera le tue risorse.



Gruppo Centro Paghe

Welfare integrativo Art. 82 Ccnl 16 novembre 2022 (2019- 2021)

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi

Finanziabilità tramite fondo risorse decentrate

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), del Ccnl del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

*... quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6, del Dl. n. 98/2011
(Piani di razionalizzazione)*



Welfarebit
Libera le tue risorse.



Gruppo Centro Paghe

Fonti di finanziamento del Welfare Integrativo

Il Welfare Integrativo può essere finanziato in tre modi:

Risorse di bilancio:

1. mediante le somme **già previste** ex articolo art. 82 del Contratto del 16 novembre 2022, non rilevanti quale utilizzo del fondo, se storicamente previste dall'ente;

Da fondo risorse decentrate:

2. mediante **incremento discrezionale del fondo**, ai sensi dell'articolo 79 del contratto 16 novembre 2022, in questo caso nel rispetto del limite 2016 al trattamento accessorio;

Da piani triennali di decentralizzazione:

3. mediante l'utilizzo di somme di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del DI 98/2011 convertito dalla legge 111/2011.

Piani triennale di razionalizzazione della spesa ex art. 16, commi 4 e 5 del DL. 98/2011

4. ...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di **razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche**. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Piani triennale di razionalizzazione della spesa ex art. 16, commi 4 e 5 del DL. 98/2011

Il successivo comma 5 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate ... possono essere utilizzate annualmente, **nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa**, di cui il 50% destinato alla erogazione della produttività.

Contrattazione integrativa (art. 7 Ccnl 16 novembre 2022)

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2;

Atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2022-2024

La motivazione del dipendente pubblico deriva da un complesso di fattori, non riconducibili al solo aspetto economico; la costruzione di condizioni organizzative adeguate, costituite dal benessere organizzativo in senso lato, ma anche dal senso di appartenenza, rappresentano leve motivazionali straordinarie.

È in tale ottica che assume un ruolo fondamentale la previsione di un moderno welfare aziendale/integrativo.

In tale direzione si sono collocati i contratti collettivi nazionali del triennio 2019-2021. **L'auspicio è di favorire e migliorare il sistema soprattutto nella prospettiva di un adeguato sviluppo del sistema di *welfare aziendale* quale strumento di attrattività del lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione comparabile al settore privato.**

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi



Welfarebit
Libera le tue risorse.



Gruppo Centro Paghe

Welfare Integrativo

Rispetto limite art. 23, comma 2 –contrasto interpretativo

(orientamento favorevole all'esclusione)

Corte dei Conti (vedasi Delibera n. 61/2023 della Sezione regionale di controllo della Liguria, Delibere n. 174/2023 e n. 39/2024 della Sezione regionale di controllo della Lombardia, Delibera n. 14/2024 della Sezione regionale di controllo del Piemonte) le misure di welfare integrativo art. 82 del Ccnl, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 Ccnl, in quanto non rientrerebbero nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale;

(posizione non favorevole all'esclusione)

Ragioneria generale dello Stato, la quale, con il Parere contenuto nella Nota n. 228052 del 18 settembre 2023, ritiene invece che qualora l'Ente intendesse prevedere nel Fondo risorse variabili aggiuntive, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. c), del Ccnl 16 novembre 2022, per il finanziamento di misure di welfare integrativo, le stesse, per natura, non possono essere escluse dal limite al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.

Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 17/2024

«le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall' art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».

Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 17/2024

I limiti

Risorse finanziarie che, comunque, saranno assoggettate - in coerenza con i principi di prudenza e di proporzionalità che devono orientare l'azione amministrativa - al limite della **capacità finanziaria degli enti e alle regole disciplinanti il processo negoziale della contrattazione integrativa** con i suoi consequenziali controlli da parte dei revisori, in ordine alla **sostenibilità finanziaria e al contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/2006.**



Spesa di personale: limiti di finanza pubblica

Art. 1, comma 557 ss.. Legge n. 296/2006

Spesa di personale inferiore alla spesa media personale triennio 2011/2013 per gli Enti con più di 1.000 abitanti

Art. 1, comma 562 Legge n. 296/2006

Spesa personale inferiore alla spesa di personale dell'anno 2008 per gli Enti con meno di 1.000 abitanti

Nota congiunta ANCI-UPI al Ministro

Rispetto limite art. 23, comma 2 –contrasto interpretativo

Prot. n. 8/PD/GM/SG/VN/ml

Roma, 26 febbraio 2025

Caro Ministro,

Ti scriviamo in merito ad una problematica generale che affligge il lavoro pubblico locale ossia la **ridotta capacità attrattiva** dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane rispetto alle altre PA.

Sono numerosi gli indici e i segnali che evidenziano l'accentuarsi di questa problematica: riduzione del numero di candidati ai concorsi banditi dagli Enti locali, crescente numero di vincitori di concorso che rinunciano all'assunzione, continuo esodo del personale di ruolo verso altre amministrazioni mediante i processi mobilità, difficoltà di attivare adeguati strumenti di welfare aziendale a normativa vigente. **Appare evidente che la principale causa risiede in un livello retributivo complessivo minore, anche a fronte di maggiori responsabilità ed incombenze.**

In questo contesto, pur apprezzando la predisposizione nel recentissimo Decreto PA la misura finalizzata a consentire l'assunzione dei giovani diplomati ITS, dobbiamo prendere atto anche di norme destinate ad aumentare il gap di competitività degli Enti locali nei confronti dei Ministeri, come quella che consente il superamento dei limiti ai trattamenti economici accessori solo per dirigenti e dipendenti ministeriali.

La concorrenza delle circostanze richiamate determina oggi una vera e propria emergenza su cui riteniamo necessario avviare una riflessione insieme al fine di individuare **possibili soluzioni**, a partire **dall'estensione anche agli Enti locali della misura sul superamento dei limiti che bloccano i Fondi al valore del 2016 e dalla previsione di risorse statali dedicate.**

Rimettiamo poi ad una Tua valutazione l'opportunità di promuovere un confronto fra le parti datoriali e le Organizzazioni sindacali in relazione alla situazione di stallo determinatasi nel rinnovo del CCNL del Comparto delle Funzioni locali.

Considerate le rilevanti questioni poste e ringraziandoTi sempre per l'attenzione, rimaniamo in attesa di un incontro e Ti inviamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Gaetano Manfredi

Il Presidente
Pasquale Gandolfi

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi



Welfarebit
Libera le tue risorse.



Gruppo Centro Paghe

Conversione in legge del decreto della Pubblica Amministrazione

Art. 14, comma 1-bis DL. n. 25/2025

A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25% delle risorse incremental.

Legge di Bilancio 2026 – art. 1, comma 238

Trattamento accessorio: trasferimento risorse a Enti associati

I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

(Modifica articolo 14, comma 1-bis, del Dl. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2025)

CCNL Funzioni Locali 2022-2024

Art. 45 - Welfare Integrativo

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art.7, comma4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
- a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b. supporto **all'educazione**, all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
 - f. **incentivazione alla mobilità sostenibile**;
 - g. **altre categorie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.**

CCNL Funzioni Locali 2022-2024

Art. 45 - Welfare Integrativo

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art.79 del CCNL 16.11.2022, nel limite definito in sede di contrattazione collettiva integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.

Utilizzo di risorse del fondo per misure di welfare

In base ad un consolidato orientamento della magistratura contabile. **Il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale** e, pertanto, sia **le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa** sia **le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni** (cfr., in tal senso, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019 cit. e la giurisprudenza ivi richiamata – Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia nn. 163/PAR/2022 e 99/PAR/2018).

D: I risparmi di spesa derivanti dalla decontribuzione delle risorse erogate a titolo di misure welfare possono essere utilizzate per alimentare il fondo risorse decentrate?

R: Sì, quantomento per le economie risultanti dall'utilizzo della parte stabile del fondo



Welfarebit
Libera le tue risorse.



Gruppo Centro Paghe

Grazie per l'attenzione!



I nostri contatti

Welfarebit: il Welfare dove vuoi quando vuoi



02 8359 5298



COMMERCIALE@WELFAREBIT.IT



WWW.WELFAREBIT.IT